



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

ORDINANZA SINDACALE N 25305 DEL 14 MAG. 2024

Oggetto: Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni – Prevenzione rischio incendi.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della Legge n 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di protezione Civile;

Visto il D.lvo 18 agosto 2000, n 267 e, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e disporre controlli più incisivi da parte delle forze dell'Ordine, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale;

Che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfaldo dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di varie:

- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi e marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e, suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni, (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

Che tali evidenze oltre a causare problemi di ordine igienico-sanitario, in quanto favoriscono il proliferare di insetti e topi, determinano rischi per la pubblica incolumità in particolar modo nel periodo estivo con l'insorgenza ed il prorogarsi d'incendi che oltre ad incidere sul decoro della città costituiscono nocimento igienico-sanitario;

Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettibilità ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Che risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

Che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro proprietà, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato (cioè non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma ad un privato, purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche d'ufficio) o immediato di incendi;

Che in caso di incendi dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldati;

Visti

- la legge 21.11.2000 nr. 353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;
- il D.L.vo nr. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che dispone in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.to L.vo nr. 139 dell'08.03.2006 e s.m.i. in materia di Prevenzione Incendi;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 3606/2007;
- il Dlgs 152 del 03 aprile 2006 e ss. mm.ii.;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice penale;

ORDINA

1. - Durante il periodo compreso dalla **data 15 maggio al 15 ottobre 2024** (è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

- **dal 15 maggio al 15 giugno** dalle ore 6:00 alle ore 9:00 ad esclusione delle giornate calde e ventose la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro (art. 14 § 8 Legge nr. 116/2014);
 - nel periodo compreso **tra il 15 giugno e il 15 luglio e tra il 15 settembre e il 15 ottobre**, le suddette operazioni devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
 - **dal 15 luglio al 15 settembre, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;**
2. – I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili, e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, **dovranno** provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
3. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti, insetti etc., i proprietari e/o i detentori, a qualsiasi titolo, delle aree interessate, dovranno procedere ad opere di disinfestazione, di pulizia e di bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, fermo restando la loro responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi e/o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento;
4. – Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificato del perimetro urbano di provvedere alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedire l'accesso a chiunque;

AVVERTE

1. Qualora gli organi di polizia accertino, nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti, inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o cose beni mobili e immobili e, saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 449 e 650 c.p. e delle norme vigenti in materia nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni sopra indicate di recinzione, pulizia, scerbatura, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie d'importo variabile da € 200.00 ad € 500.00, così come stabilito dall'art. 7-bis del D.lvo nr 267/200 e s.m.i.;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nell'apposita sezione internet del sito istituzionale di questo Comune.

DECORRENZA E VALIDITA'

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità a tempo indeterminato per il periodo compreso dalla **data del 15 maggio fino al 15 ottobre di ogni anno** salvo ss.mm. ii. da sopravvenute disposizioni di leggi, nazionali, regionali, ed eventuali modifiche e/o proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo compreso dalla data del 15 maggio al 15 ottobre, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

INFORMA

- Che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, entro 30 (trenta) giorni, ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Ragusa, entro 60 (sessanta) giorni ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia di Catania, ovvero potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni.
- Che chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:
 - ✓ **Corpo Forestale..... al numero 1515;**
 - ✓ **Vigili del Fuoco..... al numero 115;**
 - ✓ **Polizia Municipale..... al numero 0932/759211**

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Settore Affari Generali di questo Ente per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché:

- al Comando Stazione Carabinieri di Modica;
- al Comando di Guardia di Finanza di Modica;
- alla Questura di Ragusa;
- al Comando della Polizia Provinciale di Ragusa;
- alla Prefettura di Ragusa;
- alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ragusa;
- all'Ispettorato Forestale di Ragusa;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa;
- all'Ufficio della Protezione Civile Comunale;
- al Settore Ecologia.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO

Maria Monisteri Caschetto

